

E.N.P.A.F. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI
Fondazione di diritto privato

DELIBERAZIONE N.7

SERVIZIO: *Contributi e Prestazioni*

UFFICIO: *Assistenza*

OGGETTO: Disciplina generale degli interventi assistenziali per calamità naturali verificatesi sul territorio nazionale (articolo 12 del regolamento di Assistenza della Fondazione Enpaf approvato dai Ministeri vigilanti in data 13 giugno 2017).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

convocato a norma di Statuto dal Presidente, presso la Sede dell'Ente, in Roma, viale Pasteur n. 49, in data **24 gennaio 2018**

VISTO il regolamento di Assistenza approvato con nota ministeriale n.7157/2017 e, in particolare, l'art.12 inerente all'erogazione di prestazioni assistenziali in favore di iscritti e di pensionati Enpaf che hanno subito gravi danni a seguito di eventi calamitosi verificatisi sul territorio nazionale per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

TENUTO CONTO che il citato art.12 indica, quali eventi indennizzabili, i danni materiali subiti dall'abitazione principale di proprietà e dai locali adibiti all'esercizio della professione nonché i danni reddituali derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro conseguente all'evento calamitoso;

CONSIDERATO che il medesimo art.12 consente al Consiglio di Amministrazione di derogare alla condizione di bisogno economico e di estendere le provvidenze assistenziali ai superstiti dei farmacisti e dei pensionati Enpaf deceduti a seguito dell'evento calamitoso;

PRESO ATTO che l'art.23 del regolamento demanda al Consiglio di Amministrazione la competenza a stabilire le modalità per la presentazione delle domande da indirizzare alla Sezione Assistenza, nonché quella ad approvare la modulistica e a fissare eventuali termini di decadenza;

TENUTO CONTO che nell'ambito del piano dei conti è stato istituito l'articolo 1.05.049.04 allo scopo di prevedere e accertare il costo connesso agli interventi posti in essere dall'Ente a seguito del verificarsi di calamità naturali sul territorio nazionale;

RITENUTO opportuno adottare, in considerazione della peculiare natura degli interventi, una disciplina quadro che preveda una procedura rapida, tale da consentire all'Ufficio di acquisire preventivamente le domande di assegnazione del contributo assistenziale e, successivamente, di sottoporre le risultanze dell'istruttoria al Consiglio di Amministrazione affinché deliberi lo stanziamento complessivo e la somma da erogare a ciascun

richiedente avente diritto, tenuto conto della disponibilità economica, del numero di richieste pervenute e dell'entità del danno subito;

DELIBERA

di adottare la disciplina generale per la liquidazione di prestazioni assistenziali straordinarie da erogare a seguito di calamità naturali verificatesi sul territorio nazionale.

1. BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ASSISTENZIALE

Possono accedere al contributo assistenziale straordinario:

- a) i farmacisti iscritti con almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione, che abbiano l'abitazione principale o la sede dell'attività, riferita alla farmacia o alla "parafarmacia", nei Comuni interessati da calamità naturali, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, così come individuati dai provvedimenti delle Autorità competenti;
- b) i farmacisti che, alla data dell'evento calamitoso, sono titolari di pensione diretta Enpaf ed hanno l'abitazione principale ubicata nei Comuni su indicati;
- c) il coniuge superstite, convivente del farmacista di cui ai punti a) e b) deceduto a causa dell'evento calamitoso. In mancanza del coniuge, la prestazione assistenziale sarà erogata ai figli purché facenti parte, al momento dell'evento, del medesimo nucleo familiare del genitore deceduto. Il superstite può presentare domanda limitatamente ai danni subiti dall'abitazione principale.

2. INTERVENTI A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO

Il contributo assistenziale viene erogato in unica soluzione, secondo i criteri di seguito specificati:

- a) ai soggetti, di cui al punto 1), con abitazione principale in uno dei Comuni interessati dall'evento calamitoso, che hanno avuto l'abitazione principale gravemente danneggiata o dichiarata inagibile, il contributo viene erogato solo se il richiedente è proprietario o usufruttuario dell'immobile, sia in piena proprietà che con quota non inferiore al 50%. In caso di proprietà o di usufrutto pro quota, il contributo sarà erogato in misura proporzionale alla quota. Se trattasi di più superstiti beneficiari, la somma spettante sarà liquidata al soggetto delegato a riscuoterla.

Sono inclusi i danni alle pertinenze dell'abitazione principale.

Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il proprietario (o il possessore) e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art.13, c.2 d.l. 201/2011 convertito in L. n.214/2011).

- b) agli iscritti, ancorché pensionati, che, a causa dell'evento calamitoso, hanno subito gravi danni ai locali adibiti all'esercizio della farmacia o all'esercizio dell'attività di vendita al pubblico di farmaci da banco ai sensi del D.L. n.223/2006 (conv. Legge n.248/2006);
- c) agli iscritti per i quali, a causa dell'evento calamitoso, è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

3. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

- 3.1 Alla domanda, redatta sulla modulistica predisposta dall'Ufficio Assistenza dell'Enpaf e approvata con provvedimento del dirigente del Servizio Contributi e Prestazioni, deve essere allegata:
- a) per i soggetti di cui al punto 2a), al fine di attestare l'inagibilità o i gravi danni subiti dall'abitazione, copia della certificazione rilasciata dall'organismo competente per legge all'accertamento degli stessi. Inoltre, deve essere prodotta documentazione da cui risultino la residenza e la proprietà o l'usufrutto dell'immobile di abitazione nonché la percentuale di possesso.
 - b) per i soggetti di cui al punto 2b), al fine di attestare l'inagibilità dei locali o i gravi danni subiti, copia della certificazione rilasciata dall'organismo competente all'accertamento degli stessi.
 - c) per i soggetti di cui al punto 2c), copia della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro da cui si evinca la connessione con l'evento calamitoso.
- 3.2 Il mancato invio, unitamente alla domanda, della documentazione richiesta comporterà il respingimento della stessa.
- 3.3 Se il richiedente ha titolo a beneficiare di più di una delle prestazioni suindicate, può richiederle contestualmente utilizzando il medesimo modulo di domanda.

4. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 4.1 Per l'erogazione del contributo assistenziale corrisposto a seguito di calamità naturali per gli interventi di cui al punto 2) non si terrà conto delle condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente.
- 4.2 Se l'esercizio di impresa si svolge in forma societaria, la prestazione connessa ai danni di cui al punto 2b):
- a) viene erogata una sola volta in favore del socio delegato a riscuoterla, in presenza società con partecipazione esclusiva di soci farmacisti;
 - b) ove i soci farmacisti siano titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore al 50%, il contributo, calcolato in proporzione alla quota complessiva posseduta, verrà erogato al socio delegato a riscuoterla;
 - c) nel caso in cui il richiedente sia l'unico socio farmacista, il contributo assistenziale verrà riconosciuto solo nel caso in cui egli posseda una quota di partecipazione non inferiore al 25%. In tale evenienza, la prestazione assistenziale sarà erogata in misura proporzionale alla quota posseduta.
- 4.3 Se l'esercizio di impresa si svolge nella forma dell'impresa familiare o dell'associazione in partecipazione, la prestazione connessa ai danni di cui al punto 2b) viene erogata esclusivamente in favore del titolare dell'esercizio.
- 4.4 Se dopo l'esame e l'accettazione delle domande presentate sussiste ancora una residua disponibilità economica dello stanziamento, il contributo assistenziale può essere accordato anche ai richiedenti in possesso dei requisiti indicati ai punti 1a) e 1b) nel caso in cui il loro coniuge non farmacista abbia la proprietà piena ed esclusiva

dell'abitazione principale danneggiata ed entrambi vi abbiano fissato la residenza e la dimora. In tale evenienza, la prestazione assistenziale sarà erogata nella misura del 50% rispetto a quella corrisposta per le stesse fattispecie in caso di proprietà piena del farmacista o del pensionato.

- 4.5 In presenza di residua disponibilità economica, un contributo assistenziale pari al 50% di quello corrisposto per la proprietà piena, può essere accordato ai richiedenti in possesso dei requisiti indicati ai punti 1a) e 1b) la cui abitazione, di residenza e di dimora abituale, sia di proprietà esclusiva di uno o di entrambi i genitori.

5 PROCEDURA

- 5.1 La domanda deve essere presentata all'ENPAF a mezzo raccomandata a.r. entro il termine che, stabilito con proprio provvedimento dal dirigente del Servizio Contributi e Prestazioni, verrà indicato sul modulo di domanda di assegnazione del contributo assistenziale, reso disponibile sul sito internet dell'Enpaf. Al dirigente del Servizio Contributi e Prestazioni è delegata altresì la competenza ad approvare la modulistica con proprio provvedimento.

La domanda deve essere trasmessa direttamente all'Enpaf.

- 5.2 Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande, il Consiglio di Amministrazione, in relazione al numero dei richiedenti, alla consistenza delle diverse categorie di intervento tra quelle previste al precedente punto 2) ed all'entità dei danni subiti, stabilirà lo stanziamento da impegnare e l'importo delle prestazioni da erogare, tenuto conto della disponibilità economica della Sezione Assistenza. La liquidazione avverrà con provvedimento del dirigente del Servizio Contributi e Prestazioni.

- 5.3 I nominativi dei beneficiari del contributo assistenziale e l'importo erogato a ciascuno di essi saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet dell'Enpaf e mediante comunicazione telematica agli Ordini dei Farmacisti delle province interessate.

TRATTAMENTO FISCALE

Il contributo assistenziale erogato per danni subiti a seguito di calamità naturali, oggetto della presente deliberazione, è esente da tassazione.

F.to IL DIRETTORE GENERALE

F.to IL PRESIDENTE